

Prot. n. 7592/SS

Aosta, 23 febbraio 2009

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, concernente la contrattazione collettiva integrativa;

VISTO l'art. 7 del sopracitato C.C.N.L. del personale della scuola, concernente la composizione delle delegazioni trattanti a livello di Ufficio Scolastico Regionale;

VISTO l'art. 10 del medesimo C.C.N.L., concernente la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale del comparto scuola;

VISTA la legge regionale 23.10.1995, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25.7.2008, concernente la definizione delle strutture dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, per l'anno scolastico 2009/2010, siglato il 20 febbraio 2009 dalla delegazione di parte pubblica costituita presso la Sovrintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e dalle organizzazioni sindacali F.L.C. C.G.I.L., S.A.V.T.-Ecole, SI.NA.SC.EL.-C.I.S.L., S.I.S.M.-C.I.S.L. e S.N.A.L.S.;

D E C R E T A

E' autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, di cui in premessa, nel testo allegato al presente decreto.

L'ASSESSORE
(Laurent Viérin)

SOVRINTENDENZA AGLI STUDI DELLA VALLE D'AOSTA

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO RELATIVO ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA VALLE
D'AOSTA E NEL CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010**

A seguito dell'emanazione del decreto dell'Assessore all'Istruzione e Cultura prot. n. 7592/SS del 23 febbraio 2009, recante autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, il giorno 23 febbraio 2009, il Direttore del Personale Scolastico e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali appresso indicate stipulano, con il presente atto, il contratto integrativo di cui in premessa.

Il Direttore del Personale Scolastico:

GERBAZ Claudio

Le Organizzazioni Sindacali:

F.L.C. C.G.I.L.

DE LUCA Mauro

S.A.V.T. – Ecole

DEME' Alessia

SI.NA.SC.EL. - C.I.S.L.

FOSSON Corrado

S.I.S.M. - C.I.S.L.

MONZEGLIO Piero

S.N.A.L.S.

FLORIO Maria Grazia

Il presente atto è parte integrante del contratto stesso.

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE
DOCENTE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA VALLE D'AOSTA E DEL
PERSONALE EDUCATIVO NEL CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA.
ANNO SCOLASTICO 2009/2010**

L'anno 2009, il giorno 20, il mese di febbraio, in Aosta, presso la Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, composte ai sensi dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007,

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, recante istituzione dei ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole ed istituti della Valle d'Aosta;

VISTO l'art. 10 del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007;

VISTA la legge regionale 23.10.1995, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25.7.2008, concernente la definizione delle strutture dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12 febbraio 2009, concernente la mobilità del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010;

VISTE le vigenti disposizioni ministeriali in materia di trasferimenti, passaggi, restituzioni ai ruoli di provenienza, riammissioni in servizio e assegnazioni definitive di sede del personale docente delle scuole dello Stato;

ATTESA la necessità di integrare ed adattare le sopracitate norme contrattuali e le relative disposizioni ministeriali in relazione al particolare ordinamento scolastico della Regione e con riferimento alle esigenze organizzative derivanti dall'inquadramento del personale in ruoli regionali;

VIENE CONCORDATO

il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta.

Art. 1

1. Il presente contratto integrativo disciplina i trasferimenti, i passaggi, le restituzioni al ruolo di provenienza, le riammissioni in servizio e le assegnazioni definitive di sede del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta.

2. Le disposizioni del presente contratto hanno validità per l'anno scolastico 2009/2010.

3. Gli allegati A, B, B1, C, C1, D, E, F, G, H ed I costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Regionale Integrativo.

PERSONALE DOCENTE

TITOLO I

TRASFERIMENTI E PASSAGGI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 2 - destinatari

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti assunti a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, con sede definitiva nonché a quelli assunti a tempo indeterminato con sede provvisoria, i quali possono partecipare alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti a tempo indeterminato con sede definitiva.

2. I docenti assunti dopo l'entrata in vigore della legge 3.5.1999, n. 124 con decorrenza giuridica uguale o successiva all'1.9.1999, con esclusione del personale di cui al successivo art. 7, comma 1, punti I), III) e V), non possono partecipare per un biennio, a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, al trasferimento in altra scuola nell'ambito della Regione; pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2009/2010 in ambito regionale solo il personale assunto con decorrenza giuridica dall'1.9.2007 o precedente, fatta salva la

partecipazione alle operazioni di trasferimento, ai fini del conseguimento della sede definitiva, dei docenti con sede provvisoria.

3. I docenti privi della sede definitiva, i docenti privi della sede di titolarità in quanto soprannumerari sull'organico sede, nonché i docenti che hanno perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 36 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, devono, al fine di ottenere la sede stessa nell'ambito delle operazioni di mobilità, presentare domanda di trasferimento richiedendo, in stretto ordine di preferenza, tutte le sedi della Regione; nel caso in cui l'interessato non abbia presentato la domanda di trasferimento ovvero, pur avendola presentata, non abbia indicato tutte le sedi e non sia possibile il trasferimento per le preferenze espresse, il medesimo verrà trasferito d'ufficio con punti zero.

4. Ai fini dei trasferimenti i docenti senza sede definitiva o di titolarità ed i docenti che hanno perso la sede di titolarità ai sensi dell'articolo 36 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede. Allo stesso modo gli insegnanti richiedenti il trasferimento per una tipologia di posto (comune o sostegno) diversa da quella di titolarità sono considerati, rispetto a qualunque sede o istituzione scolastica richiesta, come provenienti da fuori sede.

5. I trasferimenti e i passaggi del personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali, istituiti con D.P.R. 31.10.1975, n. 861, potranno essere disposti solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 861/75. Il personale assunto in altra provincia dopo l'entrata in vigore della legge 3.5.1999, n. 124 con decorrenza giuridica uguale o successiva all'1.9.1999, con esclusione del personale di cui al successivo art. 7, comma 1, punti I), III) e V), non può partecipare al trasferimento in scuole della Regione per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo; pertanto tale domanda può essere prodotta dal personale assunto con decorrenza giuridica dall'1.9.2006 o precedente.

Art. 3 - modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di trasferimento e di passaggio devono essere indirizzate al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e devono essere presentate al dirigente scolastico o dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio entro il **20 marzo 2009**.

2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte, in carta semplice, in conformità ai seguenti allegati:

- Allegato E - modulo trasferimento;
- Allegato F - modulo passaggio di cattedra;
- Allegato G - modulo passaggio di ruolo.

3. Le domande debbono contenere tutte le indicazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo-domanda.

4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella indicata nell'apposito modulo non saranno prese in considerazione. Limitatamente al personale non appartenente ai ruoli regionali sono ammesse anche le domande eventualmente redatte sui moduli allegati all'apposita Ordinanza Ministeriale sulla mobilità.

5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.

Art. 4 - indicazione delle preferenze

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda. Esse potranno essere del seguente tipo:

- a) istituzione scolastica e/o, per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, sede scolastica associata;
- b) distretto;
- c) comune;
- d) regione;
- e) centro territoriale permanente (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta), limitatamente ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

2. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della regione.

3. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) e d) comportano, perciò, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle istituzioni scolastiche e loro sedi associate comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, o nella regione. Pertanto, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente verrà assegnata la prima istituzione o sede con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto, salvo che esistano altre istituzioni o sedi con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione o sede che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro

aspirante, con punteggio inferiore, mediante una indicazione di tipo specifico. In tale ipotesi, poichè con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione o sede con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva istituzione o sede con posto disponibile.

4. Le preferenze devono essere espresse trascrivendo le esatte denominazioni riportate nell'elenco allegato I al presente contratto.

5. Le preferenze espresse, comunque in numero non superiore a 20, potranno essere elencate nell'ordine prescelto dal docente, utilizzando indifferentemente uno o più dei tipi di indicazione previsti (istituzione scolastica, comune, distretto, regione, centro territoriale).

6. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti con l'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui insegna.

7. L'insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado che intenda chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra deve indicare nella domanda relativa al trasferimento le preferenze che intende esprimere per il trasferimento e nelle domande relative al passaggio quelle che intende esprimere per il passaggio.

8. Il docente dovrà, altresì, precisare nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza e, in caso di più richieste di passaggio, con quale ordine intende che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di cattedra e, nel caso di più domande di passaggio, sarà seguito l'ordine di elencazione delle classi di concorso di cui al D.M. 30.1.1998, n. 39.

9. Nel caso in cui un docente presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di cattedra e di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace le altre domande presentate o il movimento eventualmente già operato.

10. I docenti assunti a tempo indeterminato per le attività di sostegno e ancora in attesa di sede definitiva possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno. Tutti gli altri docenti a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva possono esprimere, in alternativa, preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a posti comuni.

11. I movimenti a domanda sui posti dei Centri territoriali per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nella scuola primaria e secondaria di primo grado saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta riportando, nella sezione del modulo-domanda relativa alle preferenze, la preferenza puntuale di cui alla lettera e) del precedente primo comma; in tali movimenti hanno la priorità i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e nei corsi di alfabetizzazione. Sui suddetti posti potranno essere disposti anche i trasferimenti d'ufficio previsti dal presente contratto.

Art. 5 - rinunzie, revoche e rettifiche alle domande

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse né la documentazione allegata.

2. E' consentita la revoca alla domanda di movimento presentata. La comunicazione di revoca dovrà essere trasmessa direttamente al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e sarà presa in considerazione solo se spedita per raccomandata entro il **30 aprile 2009**. A tale fine fa fede la data del timbro postale.

3. Il docente, qualora abbia presentato più domande di movimento, dovrà dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda degli insegnanti, del movimento concesso, a meno che tale rinuncia sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. E' ovvio, in tal caso, che la disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui movimenti effettuati.

5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di revoca o rinuncia deve, a norma dell'art. 2 della legge n. 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Art. 6- individuazione dei docenti in soprannumero

1. Si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quando il numero di posti, ovvero delle cattedre interne e delle cattedre-orario esterne, nel caso dell'istruzione secondaria ed artistica, esistente nell'organico di diritto è inferiore al numero dei docenti ivi titolari. A tal fine va precisato che l'organico di diritto delle istituzioni scolastiche verticalizzate comprensive di più gradi di istruzione è costituito da distinti e specifici organici riferiti a ciascun grado di istruzione.

2. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico per cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti a tempo indeterminato, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione dagli anni scolastici precedenti a quello di cui sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata.

Il personale docente che rientra nell'istituzione scolastica di precedente titolarità con la precedenza di cui al punto II) del primo comma del successivo articolo 7 è da considerare come titolare nell'istituzione dagli anni scolastici precedenti.

3. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata, tenendo conto di quanto stabilito al precedente secondo comma, distintamente per le diverse tipologie di posto (comune o sostegno) eventualmente esistenti negli organici dell'istituzione scolastica e, per l'istruzione secondaria, distintamente per classe di concorso prescindendo, per l'istruzione secondaria di secondo grado, dall'articolazione dell'istituzione in sezioni di tipo diverso. Per i fini di cui al presente contratto tutti i posti di sostegno, ancorchè riferiti a diversi tipi di disabilità (psicofisico, vista, udito), rientrano in un'unica tipologia di posto; pertanto non si verifica soprannumero qualora la contrazione di organico relativa a posti di sostegno riferiti ad un determinato tipo di disabilità risulti compensata dall'istituzione o dalla disponibilità nel corrispondente organico della medesima istituzione scolastica di posti di sostegno riferiti ad altro tipo di disabilità.

4. Nel caso di istituzioni scolastiche funzionanti con sedi associate, poichè le sedi stesse vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come unità scolastiche dotate di un distinto organico, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della sede principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede principale ovvero all'organico della sede associata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede associata.

5. Nella scuola dell'infanzia e primaria la predetta individuazione dei soprannumerari sarà effettuata con riferimento allo specifico organico funzionale di scuola dell'infanzia o di scuola primaria attribuito all'istituzione scolastica sia per i posti comuni sia per i posti di sostegno dell'organico funzionale stesso.

6. I dirigenti scolastici competenti, allo scopo di identificare i docenti in soprannumero, sono tenuti a compilare apposite graduatorie tenendo conto di quanto indicato nei commi precedenti. A tal fine sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui ai titoli I, II e III della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio (allegato A - tabella B). Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere a) e d) del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità; per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le predette esigenze di famiglia sono prese in considerazione solamente se il comune di residenza risulta compreso nell'istituzione scolastica di titolarità. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati in conformità a quanto previsto dai successivi artt. 8, 9, 10 e 11. Qualora l'interessato non abbia provveduto a documentare i titoli ai fini delle graduatorie di cui sopra, il dirigente scolastico procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base della documentazione esistente agli atti della scuola, con l'avvertenza che non possono essere ammessi a valutazione atti o documenti diversi da quelli prescritti dai sopracitati artt. 8, 9, 10 e 11. Sono valutabili esclusivamente i titoli già in possesso dell'interessato alla data prevista per la presentazione delle domande di trasferimento (**20 marzo 2009**). A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. Nelle graduatorie dovranno essere indicati la data e il luogo di nascita nonchè i punteggi analitici di tutti gli insegnanti che vi sono inclusi.

7. Nelle suddette graduatorie non dovrà essere inserito il personale che si trovi nelle condizioni di cui ai punti I), III), V) e VIII) del primo comma del successivo art. 7 a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il coinvolgimento anche di detto personale; in tal caso detto coinvolgimento riguarderà prioritariamente il personale beneficiario di precedenza di tipo inferiore. Ai fini dell'esclusione dalle graduatorie gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal sesto comma del successivo articolo 8.

8. I dirigenti scolastici pubblicheranno le predette graduatorie all'albo delle rispettive istituzioni scolastiche entro **10 giorni** dalla data di comunicazione dell'organico di diritto e notificheranno immediatamente, per iscritto, agli interessati la loro posizione di soprannumero, informandoli che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

9. Trascorsi **5 giorni** dalla data della loro pubblicazione le graduatorie dovranno essere immediatamente trasmesse al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi. Alle predette graduatorie dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi relativi ai docenti individuati come soprannumerari.

10. Nei confronti dei docenti i quali risulteranno in soprannumero rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti e i passaggi, si procederà al trasferimento d'ufficio.

11. I docenti individuati come soprannumerari che intendono presentare domanda ai fini del trasferimento dovranno compilare il modulo-domanda nei termini e secondo le modalità previste dal presente contratto, tenendo

presenti le precisazioni indicate nei commi successivi. Ai fini della documentazione della suddetta domanda gli interessati potranno ottenere in restituzione dalle rispettive scuole, previa richiesta scritta da presentarsi al dirigente scolastico, i documenti prodotti a norma del precedente sesto comma, con l'eccezione della dichiarazione relativa all'anzianità di servizio (modello B1) e di quella relativa al servizio continuativo (modello C1) che vanno ripresentate utilizzando gli appositi modelli per la mobilità a domanda. Agli atti della scuola saranno trattenute le fotocopie dei documenti restituiti ai docenti interessati.

12. Tutti gli interessati dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nell'apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nell'istituzione scolastica di titolarità ed intenda, pertanto, partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione E del modulo-domanda. In tal caso il docente potrà esprimere nella sezione H anche preferenze relative ad istituzioni scolastiche o sedi associate comprese in comuni diversi da quello di titolarità, purchè esprima, comunque, anche la preferenza sintetica relativa all'intero comune di titolarità; tale condizione si ritiene assolta anche nel caso in cui l'interessato esprima, in luogo della suddetta preferenza sintetica, la preferenza analitica per tutte le istituzioni scolastiche funzionanti nel comune di titolarità. Il predetto docente, nell'eventualità che non sia possibile il trasferimento per le preferenze espresse nella sezione H, sarà trasferito d'ufficio a norma delle disposizioni contenute negli articoli seguenti. Non si darà corso al trasferimento del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento.

13. Il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà rispondere affermativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione E del modulo. In tal caso, il docente potrà esprimere nella sezione H, analogamente agli aspiranti non perdenti posto, qualunque tipo di preferenza senza alcuna condizione. Si precisa che nell'ipotesi in esame l'insegnante parteciperà in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse, anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si darà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse nella sopracitata sezione H e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa inoltre che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

14. Gli insegnanti ai quali la posizione di soprannumerarietà venga notificata in data successiva a quella stabilita dal precedente articolo 3 per la presentazione delle domande di mobilità potranno presentare, entro **5 giorni** dalla predetta notifica, il modulo-domanda di trasferimento e/o passaggio compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui gli interessati abbiano già presentato, nei termini previsti, domanda di trasferimento o passaggio, le eventuali nuove domande inviate a norma del presente comma sostituiscono integralmente quelle precedenti. In tale ipotesi è ammesso il riferimento alla documentazione prodotta in allegato alla precedente domanda, indicando detto riferimento nella sezione C del nuovo modulo-domanda. I dirigenti scolastici trasmetteranno immediatamente le predette domande al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi.

Art. 7 - precedenze

1. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle fasi del movimento di cui al presente titolo I per le quali trovano applicazione. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore età anagrafica.

I. DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) personale non vedente (art. 3 legge 28.3.1991, n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 legge 20.5.1982, n. 270).

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Gli insegnanti trasferiti nell'ultimo quinquennio d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerari, anche su tipologia diversa di posto (comune o sostegno) ad altre istituzioni scolastiche, anche di altro comune, hanno titolo nell'ambito della prima fase del movimento alla precedenza nel trasferimento all'istituzione scolastica di precedente titolarità.

La predetta precedenza spetta solo per la medesima tipologia di posto (comune o sostegno) per cui il docente era titolare al momento del trasferimento d'ufficio.

Il diritto a tale precedenza è subordinato all'aver richiesto in ogni anno del quinquennio il trasferimento nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. A partire dall'anno scolastico 2000/2001 il diritto medesimo è, inoltre, subordinato all'aver presentato domanda di trasferimento condizionata; a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2005/2006 è equiparato il personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda. Ai docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune a posto di sostegno non si applica l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno riportare nell'apposita casella della sezione E del modulo-domanda la denominazione esatta dell'istituzione scolastica dalla quale furono trasferiti quali soprannumerari e richiedere quale prima preferenza tale istituzione scolastica, ovvero una preferenza sintetica che la comprenda.

In caso di preferenza sintetica la precedenza ha effetto limitatamente all'istituzione scolastica corrispondente a quella di precedente titolarità che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni comprese nella preferenza sintetica, per le quali opera, ricorrendone le condizioni, la precedenza di cui al successivo punto IV.

La suddetta precedenza spetta per una sola istituzione scolastica anche qualora, nel corso del quinquennio, il docente sia stato più volte trasferito, in quanto soprannumerario, a diverse istituzioni scolastiche.

Il personale, trasferito d'ufficio nel quinquennio, che risulti soprannumerario nell'istituzione scolastica di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta istituzione, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nell'istituzione di precedente titolarità. In tal caso:

- qualora la domanda di trasferimento condizionata venga soddisfatta, in quanto cessando la posizione di soprannumero non si procede al trasferimento d'ufficio del docente, permane il diritto, negli anni successivi ed entro i limiti del quinquennio iniziale, al rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, con conservazione del punteggio di continuità riferito a detta istituzione;
- qualora la domanda di trasferimento condizionata non venga soddisfatta, in quanto permanendo la posizione di soprannumero si procede al trasferimento d'ufficio del docente, il diritto al rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità deve essere riferito, per il nuovo quinquennio, all'istituzione per la quale era stata prodotta domanda di trasferimento condizionata; cessano, pertanto, sia il preesistente diritto relativo ad altra istituzione scolastica, sia la correlata continuità del servizio.

Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno scolastico del quinquennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso di tale quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto alla precedenza, al punteggio aggiuntivo e non interrompe la continuità del servizio.

Qualora più aventi diritto aspirino al rientro nella stessa istituzione scolastica, verrà rispettato l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico in cui gli interessati sono stati trasferiti come soprannumerari.

III. PERSONALE DISABILE E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedura dei trasferimenti e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21 della legge 5.2.1992, n. 104 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10.8.1950, n. 648;
- 2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); il diritto a detta precedenza spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad un comune in cui esista un centro di cura specializzato;
- 3) personale appartenente alle categorie previste dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/92.

Il personale di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza e a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese nello stesso.

Per beneficiare delle suddette precedenze gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 8.

IV. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Il personale beneficiario della precedenza di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune più vicino allo stesso. Detta precedenza spetta solo per la medesima tipologia di posto (comune o sostegno) per cui il docente era titolare al momento del trasferimento d'ufficio.

Relativamente alla scuola dell'infanzia e primaria la precedenza è riferita al comune nel quale ha sede l'istituzione scolastica per la quale l'interessato ha titolo alla precedenza di cui al precedente punto II).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposita casella del modulo domanda il comune dal quale sono stati trasferiti.

Il personale, trasferito d'ufficio nel quinquennio, che risulti soprannumerario nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nell'istituzione scolastica di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. In tal caso:

- qualora la domanda di trasferimento condizionata venga soddisfatta, in quanto cessando la posizione di soprannumero non si procede al trasferimento d'ufficio del docente, permane il diritto, negli anni successivi ed entro i limiti del quinquennio iniziale, al rientro nel comune di precedente titolarità, con conservazione del punteggio di continuità riferito all'istituzione scolastica di precedente titolarità;
- qualora la domanda di trasferimento condizionata non venga soddisfatta, in quanto permanendo la posizione di soprannumero si procede al trasferimento d'ufficio del docente, il diritto al rientro nel comune di precedente titolarità deve essere riferito, per il nuovo quinquennio, al comune relativo all'istituzione per la quale era stata prodotta domanda di trasferimento condizionata, con conseguente cessazione del preesistente diritto relativo ad altro comune.

Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno scolastico del quinquennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso di tale quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto alla precedenza, al punteggio aggiuntivo e non interrompe la continuità del servizio.

V. ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO DISABILE, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO AL GENITORE DISABILE

Nell'ambito delle operazioni di trasferimento di cui alla seconda e terza fase è riconosciuta, in base all'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, la precedenza ai genitori, anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni, le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di disabilità.

La suddetta precedenza spetta solo nell'ambito e per la provincia ove è ubicato il comune in cui l'interessato risulta domiciliato con il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza tale comune; detta precedenza permane anche nel caso in cui, prima della preferenza sintetica riferita al predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese nello stesso. L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento è obbligatoria solo allorché vengano richiesti anche altri comuni. La mancata indicazione della preferenza sintetica relativa al comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda; in tal caso saranno, infatti, prese in considerazione solo le preferenze analitiche relative ad istituzioni scolastiche ubicate nel comune di ricongiungimento. Si precisa che l'obbligo di indicazione della suddetta preferenza sintetica si intende assolto anche mediante l'indicazione delle preferenze analitiche riferite a tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel comune di ricongiungimento.

La suddetta precedenza non è riconoscibile al docente titolare su posto di sostegno che chiede il trasferimento su posto comune, o viceversa, (II^a fase della mobilità) qualora l'interessato risulti già titolare in una istituzione scolastica del comune di ricongiungimento con il soggetto disabile, in quanto la precedenza medesima opera nel caso di trasferimento tra comuni diversi.

Per beneficiare della suddetta precedenza gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 8.

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In base al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, comma 2, del D.L. 4.8.1987, n. 325, convertito con modificazioni nella legge 3.10.1987, n. 402, dell'art. 17 della legge 28.7.1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29.3.2001, n. 86, i docenti coniugi conviventi rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, hanno titolo,

nell'ambito delle fasi relative ai trasferimenti intercomunali ed a quello da fuori Regione, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti, a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo-domanda si riferisca alla sede nella quale il coniuge è stato trasferito d'ufficio ovvero ha eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.

Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo-domanda ed allegarvi la documentazione prevista dal successivo articolo 8.

VII. PERSONALE UTILIZZATO IN ALTRA CLASSE DI CONCORSO

I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono stati utilizzati in altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti di abilitazione, hanno titolo, successivamente alla categoria di cui al punto I) ed al personale proveniente da classi di concorso soppresse o che presentino situazioni di soprannumerarietà, alla precedenza nell'ambito delle operazioni di passaggio di cattedra e di ruolo relative a detta classe di concorso.

Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo-domanda.

VIII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 ha titolo, durante l'esercizio del mandato e nell'ambito della seconda fase dei trasferimenti, alla precedenza nel trasferimento, purchè esprima come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.

Nell'ambito dei trasferimenti del personale non appartenente ai ruoli regionali analoga precedenza spetta ai docenti, in possesso dei requisiti di cui al quinto comma del precedente articolo 2, che espletano il loro mandato nell'amministrazione di ente locale della Regione.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

Per beneficiare della suddetta precedenza gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 8.

2. Qualora il docente ometta le indicazioni richieste dal presente articolo perderà il diritto alla precedenza.

Art. 8 - documentazione delle domande

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione dei titoli, alle domande di trasferimento e passaggio deve essere allegata la documentazione prescritta dai successivi articoli 9, 10 e 11.

2. La suddetta documentazione va presentata in carta semplice nel caso di certificati, copie ed estratti dei registri dello stato civile e di certificati relativi al servizio scolastico prestato.

3. Nei soli casi espressamente previsti dai successivi articoli 10 e 11, l'interessato può presentare, in luogo della predetta documentazione, una o più dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero avvalersi, quando ne ricorrano le condizioni, di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. medesimo. In tale ultimo caso l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione contenente, a pena di nullità, tutte le indicazioni necessarie al reperimento delle informazioni o dei documenti.

4. L'insegnante che chiede contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

5. L'insegnante che chiede il passaggio, sia di cattedra che di ruolo, deve comunque documentare a pena di esclusione, con attestazione ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dell'abilitazione, ove richiesta, o del titolo di studio prescritto.

6. L'attribuzione delle precedenze previste dal primo comma dell'articolo 7 del presente contratto è effettuata esclusivamente in base alla seguente documentazione, da prodursi nei termini, unitamente alla domanda:

- a) il rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto disabile, deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione; con analogha dichiarazione sostitutiva deve essere comprovato l'esercizio della legale tutela nei confronti del soggetto disabile; con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dovrà, altresì, essere comprovata la situazione di unicità di funzione nell'assistenza al genitore disabile: tale unicità deriva dalla circostanza, documentata da parte di ciascun altro figlio con la predetta dichiarazione, di non essere in grado di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza; la suddetta dichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile e documenti tale situazione con certificato di stato di famiglia, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Il fratello o la sorella conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il

- medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità e devono altresì comprovare, con certificato di stato di famiglia, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la situazione di effettiva convivenza con il soggetto disabile;
- b) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata con le modalità previste dagli artt. 18 o 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dalle commissioni mediche, di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, funzionanti presso le AA.SS.LL.; qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 27.10.1993, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990, n. 295 integrata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le AA.SS.LL. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
 - c) per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di disabilità, anche il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/50 riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte;
 - d) per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6, della legge n. 104/92 nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e, per le persone disabili assistite da soggetti di cui al citato art. 33, commi 5 e 7, deve risultare anche la necessità di un'assistenza continuativa, globale e permanente, come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5, della legge 23.12.1998, n. 448;
 - e) il genitore, anche adottivo, il coniuge, il solo figlio in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) e colui che esercita la tutela legale devono comprovare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o con certificato rilasciato dalla competente A.S.L., che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
 - f) per le persone bisognose di cure continuative nelle certificazioni, rilasciate dalla competente A.S.L., devono necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa;
 - g) lo svolgimento, all'atto della presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà, di attività di assistenza a carattere continuativo ed in via esclusiva a favore del soggetto disabile va comprovato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - h) il coniuge del personale militare o categoria equiparata dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo è stato trasferito nella nuova sede d'autorità, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente;
 - i) il personale che ricopre cariche pubbliche nell'amministrazione degli enti locali dovrà comprovare tale condizione allegando apposita attestazione rilasciata dal competente ente locale, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, recante l'indicazione del periodo di durata del mandato.

7. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, gli interessati hanno l'obbligo di darne comunicazione al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovraintendenza agli studi entro il termine di inizio delle operazioni di mobilità fissato, in via generale, al 30 aprile 2009.

Art. 9 - valutazione anzianità di servizio

1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a) e b) del titolo I della tabella di valutazione deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato B (recante l'intestazione per la documentazione della domanda di mobilità), ovvero conforme al modello allegato B1 (recante l'intestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari), ovvero con certificato di servizio in carta libera. Non saranno prese in considerazione né ammesse a regolarizzazione dichiarazioni diverse o documentazioni sostitutive. Si precisa che il modello allegato B1 recante l'intestazione "Modello da utilizzare per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari" deve essere utilizzato esclusivamente per detta finalità e non può essere utilizzato anche ai fini della documentazione delle domande di

trasferimento o di passaggio; per la documentazione delle predette domande di mobilità deve essere obbligatoriamente utilizzato il modello allegato B recante l'intestazione "Modello da utilizzare per la documentazione delle domande di mobilità".

2. L'anzianità di servizio di cui alla lettera a) comprende gli anni di servizio comunque prestati, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado essa comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. Per ogni anno di servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra invece, con esclusione di quella derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato, nella anzianità prevista dalla lettera b) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Sono compresi nella lettera a) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I° grado ed istituti di istruzione secondaria di II° grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera a) con riferimento al ruolo di appartenenza.

3. L'anzianità di cui alla lettera b) comprende gli anni di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti o riconoscibili per intero nella carriera di attuale appartenenza (tale anzianità comprende anche il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi resi nella scuola primaria ed il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica), nonché il servizio non di ruolo, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, riconosciuto o riconoscibile a norma degli artt. 485, 487 e 490 del D.Lgs. n. 297/94, nonché il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Non è valutabile il beneficio di cui all'art. 1 della legge 24.5.1970, n. 336. Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Il servizio in qualità di incaricato ex art. 36 del C.C.N.L. 29.11.2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.

4. La valutazione del servizio non di ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, nel senso che è valutabile l'intera anzianità non di ruolo riconosciuta o riconoscibile senza distinzione tra quella utile ai fini giuridici ed economici e quella utile ai soli fini economici; nella mobilità d'ufficio viene valutata solo l'anzianità pre-ruolo riconosciuta o riconoscibile ai fini giuridici ed economici, con esclusione di quella utile ai soli fini economici. Nella mobilità d'ufficio le frazioni di servizio pre-ruolo riconosciute o riconoscibili ai fini giuridici ed economici saranno valutate punti 1 per frazioni di anno pari o superiori a 4 mesi, e punti 2 per frazioni di anno pari o superiori a 8 mesi.

5. Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa non utili per l'anzianità di servizio, il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere a) e b) del titolo I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 (Capo III – congedo di maternità, Capo IV – congedo di paternità, Capo V – congedo parentale, Capo VII – congedi per la malattia del figlio) sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Al personale docente a tempo indeterminato che abbia frequentato, ai sensi della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca ed al personale docente a tempo indeterminato assegnatario, a norma dell'art. 453 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, enti pubblici, Stati od enti stranieri, organismi ed enti internazionali, il periodo di durata del corso o della borsa, in quanto riconosciuto come effettivo servizio di ruolo, è valutato ai fini del trasferimento a domanda e d'ufficio nei modi previsti dalle lettere a) e b) del titolo I della tabella di valutazione; detto periodo non è, invece, valutabile per l'attribuzione del punteggio relativo alla continuità del servizio nella stessa scuola o sede di cui alle lettere c) e d) del medesimo titolo I.

6. Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, il punteggio è raddoppiato. Per ogni anno di insegnamento di ruolo e non di ruolo, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, nelle classi differenziali o nei posti di sostegno il punteggio è raddoppiato qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno. Limitatamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento di ruolo e non di ruolo in scuola unica o di montagna il punteggio è raddoppiato. Per il servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge n. 603/66 nella scuola secondaria di secondo grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di primo grado, il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera b) del titolo I della tabella di valutazione è integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera b1) della stessa tabella. Per la scuola primaria il servizio di ruolo effettivamente prestato per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 1992/93 fino all'anno scolastico 1997/98 dà diritto alla valutazione aggiuntiva prevista dalle lettere b3) e c1) del titolo I della tabella di valutazione.

7. La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera c) del titolo I della tabella di valutazione A) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato C (recante l'instestazione per la documentazione della domanda di mobilità).

La continuità per ogni anno di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità (lettera c) del titolo I della tabella di valutazione B), da valutare ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari, deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato C1 (recante l'instestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari).

8. Per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o, per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione del periodo di servizio pre-ruolo, del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina e del servizio di ruolo prestato su sede provvisoria) e la prestazione del servizio presso l'istituzione scolastica, scuola o, per i docenti dell'organico funzionale dei posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, circolo di titolarità. Da tale ultimo requisito, fermo restando quanto indicato nel successivo nono comma, si prescinde limitatamente al solo personale di cui ai punti II) e IV) del primo comma del precedente articolo 7. L'esistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione del predetto punteggio deve essere accertata con riferimento all'istituzione scolastica in cui il docente interessato presta servizio nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda di mobilità, ancorchè, ai sensi del successivo quindicesimo comma, detto anno scolastico non sia valutabile.

9. Il punteggio in questione va attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione scolastica, scuola o circolo di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima istituzione scolastica, scuola o circolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal precedente quinto comma. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per i congedi di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, in caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico di presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 15 della l.r. 15.6.1983, n. 57 o dell'art. 21, comma 1, della l.r. 26.7.2000, n. 19 per il periodo in cui viene mantenuta la sede di titolarità ai sensi del D.L. 28.8.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole), la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in argomento. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra istituzione scolastica del docente in soprannumero nell'istituzione scolastica di titolarità né il trasferimento del docente, in quanto soprannumerario, qualora il medesimo richieda, beneficiando della specifica precedenza assoluta, in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituzione scolastica di precedente titolarità ovvero, in caso di soppressione, in altra istituzione scolastica della sede di precedente titolarità o, in mancanza, ad un'istituzione scolastica del comune più vicino alla sede stessa. Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente all'istituzione scolastica ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio in ruolo o classi di concorso diversi da quelli di titolarità, ai docenti utilizzati per insegnamenti affini nonchè ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio su posti di sostegno anche in istituzioni scolastiche, scuole, circoli o sedi diverse da quella di titolarità ed ai docenti di scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera anche in istituzioni scolastiche, plessi o circoli diversi da quello di titolarità.

10. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nell'istituzione scolastica, scuola o circolo di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascuno anno scolastico.

11. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso in cui il docente ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio stesso, il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità.

Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del C.C.N.L. 29.11.2007 interrompe la continuità del servizio qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni.

12. La continuità del servizio prestato nel comune di attuale titolarità (lettera d) del titolo I della tabella di valutazione B) per i trasferimenti d'ufficio deve essere attestata, dai docenti in soprannumero con apposita dichiarazione conforme alla sezione D del modello allegato C1 (recante l' intestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari).

13. Il punteggio di cui al comma precedente non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto dalla lettera c) del titolo I della medesima tabella di valutazione.

14. Il diritto all'attribuzione del punteggio una tantum previsto dalla lettera d) e dalla lettera e) del titolo I delle tabelle di valutazione dei titoli (Tabelle A e B), deve essere attestato dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'allegato D.

15. Nel computo dei servizi valutabili ai sensi del presente articolo non va considerato l'anno scolastico in corso.

Art. 10 - valutazione delle esigenze di famiglia

1. La valutazione delle esigenze di famiglia avverrà ai sensi del titolo II della tabella di valutazione e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda.

2. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli – lettera a) del suddetto titolo II – verrà attribuito solo se sarà allegato il certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento, ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva del certificato medesimo redatta dalla stessa persona o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta dall'insegnante. Il comune di ricongiungimento deve essere compreso nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Nella predetta documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di cui all'articolo 3, primo comma, del presente contratto. Il certificato di residenza può essere sostituito anche dalla situazione di famiglia, a condizione che dalla stessa risultino la residenza e la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.

3. Qualora dalla suddetta documentazione non risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi, l'interessato dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in tal senso, specificando, nel caso di ricongiungimento ai genitori o ai figli, la propria posizione di stato civile.

4. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

5. Qualora nel comune di residenza della persona a cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, ovvero che non comprendono l'insegnamento del richiedente, il punteggio di ricongiungimento sarà attribuito per tutte le istituzioni scolastiche, purchè comprese tra le preferenze espresse, del comune più vicino in cui esistono tali istituzioni scolastiche.

6. A norma del D.P.R. n. 445/2000 l'insegnante può comprovare con dichiarazioni sostitutive di certificazione l'esistenza di propri figli minorenni (precisandone la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato ed il rapporto di parentela con le persone cui chiede di ricongiungersi.

7. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si devono intendere estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

8. Relativamente alla lettera c) del titolo II della tabella di valutazione, lo stato di figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla competente A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

9. Relativamente alla lettera d) del titolo II della tabella di valutazione, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'A.S.L. o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato dovrà, altresì, comprovare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che il figlio, il coniuge o il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo possa essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo possa essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo ovvero perchè in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/90. In mancanza di detta dichiarazione la documentazione esibita non verrà presa in considerazione.

10. Le esigenze di famiglia non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della sede, per i passaggi di cattedra e per i passaggi di ruolo. Per il personale titolare in altro comune, perchè trasferitovi nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto, che richieda il rientro nell'istituzione scolastica e nel comune di precedente titolarità, le esigenze di famiglia non sono valutabili limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

11. Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le esigenze di famiglia di cui alle lettere a) e d) del titolo II della tabella di valutazione sono prese in considerazione se il comune cui si riferiscono tali esigenze risulta compreso nell'istituzione scolastica richiesta.

Art. 11 - valutazione dei titoli generali

1. Per i trasferimenti a domanda e d'ufficio e per i passaggi nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e nelle istituzioni educative si valutano i titoli di cui al titolo III della tabella di valutazione.

2. Ai fini dei trasferimenti può essere valutato un solo superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli (lettera b) del titolo III della tabella di valutazione.

3. I titoli di cui alle lettere a), b), b1), c), d), e), f), g), ed h) del titolo III della tabella di valutazione devono essere comprovati con certificazioni o attestati rilasciate dagli organi competenti, o con loro copie autentiche, ovvero con dichiarazioni redatte nei modi previsti dal terzo comma del precedente articolo 8. Nelle dichiarazioni devono essere precisati, relativamente ai titoli di cui alla lettera b) e b1), gli estremi del provvedimento di indizione del concorso, il grado di scuola e la classe di concorso di riferimento; relativamente a quelli di cui alla lettera e), la durata del corso di perfezionamento, minimo annuale, nonchè il superamento della prova finale.

4. Il titolo di cui alla lettera i) del titolo III della tabella di valutazione deve essere comprovato con certificazione rilasciata dal competente dirigente scolastico ovvero con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12 - adempimenti dei dirigenti scolastici e della Sovraintendenza agli studi

1. I dirigenti scolastici, accertata l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata, trasmetteranno al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovraintendenza agli studi le domande di mobilità del personale in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche entro il **24 marzo 2009**.

2. Le domande dei docenti in servizio presso uffici saranno inoltrate a cura del capo dell'ufficio.

3. La scrupolosa e tempestiva esecuzione da parte dei dirigenti scolastici degli adempimenti loro attribuiti dal presente contratto, ed in particolare di quelli di cui al precedente articolo 6, costituisce un preciso dovere d'ufficio e comporta la responsabilità personale dei singoli capi d'istituto.

4. Il Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovraintendenza agli studi, scaduto il termine per la presentazione delle domande, procede alla valutazione delle stesse, attribuendo i relativi punteggi sulla base della tabella di valutazione e riconoscendo gli eventuali diritti di precedenza e preferenza. Il punteggio assegnato sarà comunicato all'istituzione scolastica di servizio dell'insegnante per l'immediata notifica all'interessato.

5. Il Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovraintendenza agli studi, con proprio decreto, pubblicherà all'albo dell'Ufficio scolastico, entro il **5 giugno 2009**, l'elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del relativo punteggio e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui alla legge 31.12.1996, n. 675; il Capo del Servizio gestione del personale scolastico curerà, inoltre, la pubblicazione del decreto medesimo sul sito Internet www.scuole.vda.it. Di tale pubblicazione verrà data informazione ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione per la notifica al personale interessato. Limitatamente alla mobilità concernente il personale proveniente dai ruoli statali, sarà data comunicazione individuale al docente interessato, alle competenti istituzioni scolastiche ed all'Ufficio scolastico provinciale di provenienza.

6. I dirigenti scolastici trasmetteranno, entro il **31 agosto 2009**, i fascicoli personali dei docenti interessati dalle operazioni di mobilità all'istituzione scolastica di nuova titolarità.

7. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per i fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo n. 196/2003, che ha sostituito il decreto legislativo 11.5.1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Art. 13 - contenzioso

1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico nonchè avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte

del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007.

3. Il tentativo di conciliazione di cui al comma 4 del suddetto articolo 135 va proposto presentando, nel termine ivi previsto, apposita istanza all'Ufficio di Segreteria di conciliazione del Dipartimento Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e al Servizio legislativo scolastico della predetta Sovrintendenza.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare, in sede di autotutela, rettifiche ed eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.

Art. 14 – controlli e sanzioni

1. Il Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi potrà procedere, ove ne ravvisi l'opportunità, alla verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rese nei casi previsti dal presente contratto.

2. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

CAPO II - TRASFERIMENTI E PASSAGGI

Art. 15 - posti disponibili

1. Ai fini dei trasferimenti nell'ambito della Regione sono disponibili tutti i posti della dotazione organica privi di titolare o che si renderanno tali, per qualsiasi motivo, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti, per effetto di provvedimenti disposti o da disporre entro e non oltre il **30 aprile 2009**.

2. Sono, ovviamente, disponibili agli stessi fini i posti che si rendono vacanti per effetto del movimento stesso.

3. Non sono disponibili i posti che, per qualunque causa, vengano istituiti dopo la data di definizione degli organici di diritto.

4. I trasferimenti da altra provincia, i passaggi di cattedra ed i passaggi di ruolo potranno essere disposti in numero non superiore al 50 per cento dei posti che risulteranno vacanti e disponibili dopo aver effettuato, detraendoli dal numero complessivo dei posti in organico, i seguenti accantonamenti:

- 1) numero dei docenti a tempo indeterminato con sede definitiva;
- 2) numero dei docenti a tempo indeterminato ancora in attesa della sede definitiva;
- 3) numero dei docenti collocati fuori ruolo privi della sede di titolarità;
- 4) numero dei posti dei contingenti riservati alle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni scolastici precedenti ed eventualmente non coperti per nuova assunzione.

5. Relativamente all'istruzione secondaria ed artistica la predetta operazione dovrà essere effettuata con riferimento alle singole classi di concorso.

6. Gli accantonamenti di cui al precedente quarto comma dovranno essere effettuati distintamente per le diverse tipologie di posto (comune o sostegno).

7. Qualora il calcolo dell'aliquota di cui al suddetto quarto comma dia luogo ad un numero dispari, l'arrotondamento va operato a favore della mobilità professionale e territoriale di cui alla III^a fase delle operazioni.

8. La suddetta aliquota del 50 per cento è ripartita in quote paritetiche (ciascuna pari al 50% dell'aliquota stessa) tra le operazioni di mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) in ambito regionale e le operazioni di mobilità interprovinciale (trasferimenti e passaggi da fuori Regione); i posti attribuiti a ciascuna di dette operazioni ed eventualmente non utilizzati per una di esse vanno ad incrementare la quota assegnata all'altra.

9. Qualora il calcolo delle quote di cui al precedente ottavo comma dia luogo ad un numero dispari, l'arrotondamento va operato a favore della mobilità professionale in ambito regionale.

Art. 16 - assegnazione della sede agli insegnanti che cessano dal collocamento fuori ruolo

1. Le operazioni di mobilità sono precedute dall'assegnazione della sede definitiva alle seguenti categorie di personale che vengono restituite al ruolo di provenienza:

- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli Affari Esteri che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo oltre il triennio di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a seguito dell'assegnazione presso l'I.R.R.E.-VDA che hanno perso la sede di titolarità e che chiedono di rientrare in servizio nella scuola;
- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 26.7.2000, n. 19 che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità;
- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo per le attività previste dall'art. 15 della legge regionale 15.6.1983, n. 57 che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità;
- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione dell'Amministrazione regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 15.6.1983, n. 57 che cessano dal collocamento fuori ruolo.

2. Ai fini dell'assegnazione della sede gli interessati presenteranno domanda in carta libera, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo, al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il termine previsto per la presentazione delle domande di mobilità. Nella domanda, da documentare nei modi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente contratto, gli interessati indicheranno in stretto ordine di preferenza e senza limitazioni numeriche le istituzioni scolastiche alle quali desiderano essere assegnati.

3. Fra più aspiranti alla stessa sede trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda.

4. L'assegnazione della sede agli insegnanti di cui al presente articolo sarà disposta dal Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro **10 giorni** dal termine di presentazione delle relative domande o, se successiva, dalla data di pubblicazione degli organici di diritto relativi all'anno scolastico da cui decorre l'assegnazione.

5. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità iniziali, la sede definitiva verrà assegnata nel corso delle operazioni della seconda fase contestualmente ai trasferimenti intercomunali e, in subordine, sarà assegnata d'ufficio al termine delle operazioni della fase stessa prioritariamente rispetto al restante personale con sede provvisoria.

Art. 17 - posti di sostegno

1. I posti costituiti per le attività di sostegno in presenza di alunni minorati psico-fisici, minorati della vista (ciechi ed ambliopi) e minorati dell'udito (sordomuti e sordastri), possono essere assegnati solamente agli insegnanti in possesso del prescritto titolo di specializzazione. L'accesso ai predetti posti può avvenire sia per trasferimento che per passaggio di ruolo.

2. Per il trasferimento sui predetti posti è richiesto il relativo titolo di specializzazione conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, ovvero, per la scuola dell'infanzia e primaria, il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria e, per la scuola secondaria di I° e II° grado, il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. Sono validi anche i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970/75, solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento dell'assunzione in ruolo ovvero per precedente movimento. Il titolo di specializzazione dovrà essere presentato unitamente alla domanda di trasferimento o passaggio. In caso di domanda di passaggio sui posti in questione gli interessati dovranno documentare anche il possesso, ove prescritto, della specifica idoneità o abilitazione relativa al ruolo o alla classe di concorso richiesti.

3. L'accesso ai posti di sostegno vi comporta la permanenza per almeno un quinquennio. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune a posto di sostegno; pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all'articolo 7, punti II) e IV) del presente contratto. Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall'applicazione del D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con la legge 20.8.2001, n. 333 – art. 1, comma 4bis) è calcolato l'anno scolastico in corso. Pertanto tutti i docenti titolari su posti di sostegno, che non abbiano concluso il suddetto quinquennio, possono chiedere il trasferimento esclusivamente per posti di sostegno. Viceversa il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno non è precluso ai docenti di sostegno di altro ruolo che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza nel ruolo di appartenenza; tuttavia coloro che ottengono tale passaggio hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio sui posti di sostegno del ruolo in cui sono transitati. Non si darà corso ad alcun movimento su posto di sostegno qualora la classe di concorso di titolarità o quella richiesta non siano presenti nell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione.

4. I posti di sostegno relativi alla scuola secondaria di secondo grado sono ripartiti in quattro aree disciplinari (scientifica-fisica-naturalistica; umanistica-linguistica-musicale; tecnico-professionale-artistica; psicomotoria) ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti come indicato nell'elenco allegato H al presente contratto. Il movimento sarà, pertanto, disposto su posti di sostegno corrispondenti all'area disciplinare comprendente

la classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di trasferimento, ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di passaggio.

5. I posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria sono istituiti con riferimento all'istituzione scolastica per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il funzionamento, possono essere attivati anche in più scuole o plessi dipendenti dall'istituzione stessa, o, comunque, in una scuola o plesso diversi da quelli sede dell'istituzione scolastica. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, l'obbligo per il titolare di prestare servizio nelle scuole o plessi in cui la relativa attività si svolge.

6. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, può chiedere la mobilità solo su posto di sostegno oppure su posto comune e di sostegno graduando l'ordine di preferenza per le due tipologie di posto contrassegnando, nell'ordine prescelto, le apposite caselle numerate della sezione F del modulo-domanda.

7. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate caselle, o in caso di errata o dubbia compilazione della predetta sezione, il movimento richiesto sarà disposto per la tipologia di posto di attuale titolarità.

8. Ove, invece, l'aspirante abbia contrassegnato ambedue le caselle il movimento sarà disposto come segue:

- A) in caso di preferenza puntuale (singola istituzione scolastica) verranno progressivamente esaminate le diverse tipologie di posto esistenti nell'istituzione secondo l'ordine espresso dal docente nella sezione F del modulo-domanda;
- B) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, regione) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nella predetta sezione F per tutte le istituzioni scolastiche comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verrà esaminata la seconda tipologia di posto.

Art. 18 - sedi e sezioni associate, succursali e cattedre articolate su più scuole

1. Le sedi associate funzionanti in comune diverso da quello della sede principale dell'istituzione scolastica vanno considerate, ai fini dei movimenti, come unità scolastiche dotate di un distinto organico. Pertanto i movimenti per tali sedi verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 20.

2. Le sezioni o succursali funzionanti nello stesso comune vanno, invece, considerate, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituzione cui appartengono e non risultano indicate nelle tabelle organiche. I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l'istituzione principale. L'assegnazione alle sezioni o succursali verrà disposta secondo le modalità previste in sede di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007.

3. I movimenti su cattedre-orario che prevedono il completamento in altre istituzioni scolastiche del medesimo o di altro comune saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nell'apposita casella della correlata sezione del modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale pertanto, se espressa, per tutte le preferenze. L'istituzione scolastica di completamento è quella risultante dagli abbinamenti previsti dall'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, indipendentemente dal fatto che tale istituzione figuri o meno tra le preferenze espresse.

4. In tale ipotesi le modalità di assegnazione delle cattedre sia per i movimenti a domanda che per quelli d'ufficio, saranno le seguenti:

- 1) in caso di preferenza puntuale (singola istituzione scolastica) verranno esaminate in stretto ordine sequenziale:
 - a) le cattedre interne alle istituzioni scolastiche;
 - b) le cattedre-orario esterne con completamento nello stesso comune;
 - c) le cattedre-orario esterne con completamento in comuni diversi;
- 2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, Regione) verranno esaminate in stretto ordine sequenziale:
 - a) le cattedre interne per ciascuna istituzione scolastica compresa nella preferenza sintetica, secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto;
 - b) le cattedre-orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna istituzione scolastica compresa nella preferenza sintetica, secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto;
 - c) le cattedre-orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna ciascuna istituzione scolastica compresa nella preferenza sintetica, secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto.

5. Il docente trasferito su cattedra-orario costituita tra istituzioni scolastiche diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda e nella terza eventuale istituzione, così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle istituzioni indicate, per cui, se si libererà o si costituirà una cattedra nell'istituzione di titolarità, l'interessato sarà automaticamente ed immediatamente assorbito in tale istituzione. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'Ufficio scolastico.

6. I docenti che siano titolari di cattedra-orario costituita tra istituzioni scolastiche diverse, qualora intendano essere trasferiti nell'istituzione di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

7. Le cattedre-orario costituite su più istituzioni scolastiche possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti, qualora non si verifichi più una adeguata disponibilità di ore nell'istituzione assegnata per completamento d'orario. Pertanto i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle istituzioni nelle quali il nuovo organico prevede il completamento.

8. I docenti che nell'ambito della stessa istituzione aspirano ad essere assegnati da una ad altra sezione (ad esempio dalla sezione geometri alla sezione commerciale dello stesso istituto tecnico e viceversa) ovvero da uno ad altro insegnamento della stessa classe di concorso, che si sia reso disponibile, non devono presentare domanda di trasferimento a norma del presente contratto, ma devono farne richiesta al dirigente scolastico, che disporrà l'eventuale assegnazione secondo le modalità previste in sede di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007.

Art. 19 – assegnazione dei posti dell'organico funzionale agli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria ed assegnazione delle diverse tipologie di posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado

1. Le modalità di assegnazione del personale insegnante ai plessi e scuole nell'ambito dell'organico funzionale, costituito dai posti comuni e da quelli di sostegno, della scuola dell'infanzia e primaria debbono essere regolate dal contratto di istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, ai sensi dell'art. 6, comma 2 – lettera i) del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, fermo restando che l'assegnazione a domanda ai plessi e scuole del personale già titolare nell'istituzione scolastica precede quella del personale neo trasferito e che, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo.

2. Nel caso in cui il contratto di istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai contenuti ed ai criteri dell'art. 19 del precedente C.C.D.R. sulla mobilità dell'1.3.2001, il cui testo è, di seguito, integralmente riportato:

"1. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio dell'istituzione scolastica ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti, assegna gli insegnanti dell'organico funzionale alle scuole o plessi ed alle attività assicurando il rispetto della continuità di servizio e didattica sulle scuole o plessi stessi, in coerenza con quanto previsto in ordine alla continuità stessa dalla progettazione didattico-organizzativa elaborata dal collegio dei docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altra scuola o plesso formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione alle scuole o plessi ed alle attività dell'istituzione scolastica, anche su richiesta degli interessati, deve essere effettuata con priorità per i docenti già titolari dell'organico funzionale dell'istituzione rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale stesso. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta secondo le risultanze di apposita graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda (allegato A - tabella A).

2. L'eventuale assegnazione ad attività di insegnamento su più scuole o plessi dovrà essere contenuta ai casi di effettiva necessità, con particolare riferimento alla copertura del tempo-scuola degli alunni (insegnamento frontale + compresenza), non potrà, di regola, riguardare più di due scuole o plessi ubicati in comuni diversi e sarà disposta tenendo in massimo conto il principio della viciniorietà e raggiungibilità tra i singoli plessi o scuole. Eventuali assegnazioni in deroga ai criteri generali indicati nel presente comma potranno essere disposte solamente in presenza di esplicita richiesta dei docenti interessati e previa attenta valutazione, da parte dei dirigenti scolastici, della sussistenza di idonei presupposti di fattibilità e di opportunità sotto il profilo organizzativo e didattico.

3. Sulle operazioni di assegnazione vanno attuate le modalità di informazione e di esame previste dall'art. 6 del C.C.N.L. del comparto scuola del 26.5.1999. Avverso tali assegnazioni gli interessati possono presentare reclamo, entro dieci giorni ed esclusivamente per l'eventuale inosservanza, da parte del dirigente scolastico, dei criteri di cui ai commi precedenti, al Capo Servizio stato giuridico, reclutamento, dotazioni organiche della Sovrintendenza agli studi che decide in merito entro i dieci giorni successivi."

3. Analogamente le modalità di assegnazione dei docenti ai singoli tipi di posto di sostegno (psicofisici, vista, udito) sono regolate dal contratto di istituto, in mancanza del quale i dirigenti scolastici si atterranno a quanto disposto al riguardo dal sesto comma dell'art. 17 del precedente C.C.D.R. sulla mobilità dell'1.3.2001 ("...i docenti già titolari di uno specifico tipo di posto in una scuola mantengono il diritto all'assegnazione, nella stessa scuola, al medesimo tipo di posto, salvo che richiedano, avendone titolo, lo spostamento su un diverso tipo di posto di sostegno. In caso di concorrenza tra più aspiranti allo stesso tipo di posto i medesimi saranno assegnati secondo le risultanze di apposita graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda (allegato A – tabella A)".

Art. 20 - passaggi di cattedra

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado, che abbiano compiuto il periodo di prova, possono chiedere il passaggio a cattedre di qualsiasi altra classe di concorso di scuola secondaria di primo grado per la quale siano in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento. Analogamente i docenti titolari nella scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di arte applicata,

possono chiedere il passaggio di cattedra, nell'ambito del ruolo (dei docenti laureati o dei docenti diplomati) di appartenenza, per qualsiasi classe di concorso per la quale siano in possesso della prescritta abilitazione, ove richiesta, ovvero dei requisiti indicati nel D.M. 10.8.1998, n. 354, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, integrato con D.M. 10.11.1998, n. 448. Il passaggio di cattedra a classi di concorso comprese nella tabella C del D.M. 30.1.1998, n. 39 può essere chiesto dagli insegnanti tecnico-pratici in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della predetta tabella C richiesta con la domanda di passaggio.

2. Il passaggio di cattedra può essere chiesto anche dal personale collocato fuori ruolo e potrà essere disposto a condizione che l'interessato cessi dal collocamento fuori ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i passaggi, per effetto di provvedimento adottato entro e non oltre la data di cui al primo comma del precedente articolo 15 (30 aprile 2009).

3. I passaggi di cattedra saranno effettuati, per ciascuna classe di concorso, nell'ambito delle aliquote fissate dal quarto ed ottavo comma del precedente articolo 15; i passaggi stessi saranno disposti secondo i medesimi criteri stabiliti per i trasferimenti, e successivamente ad essi, sulla base di graduatorie compilate secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione (allegato A – tabella A), con esclusione di quelli per le esigenze di famiglia; è, altresì, esclusa la valutazione della continuità legata alla scuola di precedente titolarità del personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerario.

4. Successivamente alle categorie di personale individuate dal precedente articolo 7, primo comma, punto I), e prioritariamente al personale di cui al punto VII) del medesimo articolo, hanno titolo alla precedenza nelle operazioni di passaggio di cattedra, per le classi di concorso per le quali sono in possesso dell'abilitazione, i docenti provenienti da classi di concorso soppresse o che presentano situazioni di soprannumerarietà accertata numericamente come tale all'inizio delle operazioni di mobilità, nei limiti del riassorbimento dell'esubero.

Art. 21 - passaggi di ruolo

1. Il personale docente ed educativo che abbia compiuto il periodo di prova e che sia in possesso del titolo di studio prescritto nonchè, ove richiesta, dell'abilitazione all'insegnamento specifica ovvero dichiarata corrispondente dai DD.MM. 10.8.1998, n. 354 e 10.11.1998, n. 448, può chiedere il passaggio ad altro ruolo.

2. Il passaggio di ruolo può essere chiesto anche dal personale collocato fuori ruolo e potrà essere disposto a condizione che l'interessato cessi dal collocamento fuori ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i passaggi, per effetto di provvedimento adottato entro e non oltre la data di cui al primo comma del precedente articolo 15 (30 aprile 2009).

3. Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10.3.1997.

4. Il passaggio nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado può essere chiesto dal personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, dal personale appartenente al ruolo dei docenti laureati o diplomati delle scuole secondarie di secondo grado e dal personale educativo che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso compresa nella tabella C del D.M. 30.1.1998, n. 39 richiesta con la domanda di passaggio.

5. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, istituzioni educative). La violazione di tale disposizione comporta la nullità di tutte le domande di passaggio di ruolo prodotte.

6. Nell'ambito del singolo ruolo di scuola secondaria di primo grado o di scuola secondaria di secondo grado, è consentita la presentazione di domande di passaggio per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di istruzione. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo deve contenere l'esplicita indicazione, per ciascuna classe di concorso, dell'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

7. Il personale che, oltre ai requisiti di cui ai precedenti commi, sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione può richiedere, nella domanda di passaggio di ruolo, l'assegnazione anche su posto di sostegno secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 17.

8. I passaggi di ruolo saranno effettuati, per ciascun ruolo e per ogni classe di concorso, nell'ambito delle aliquote fissate dal quarto ed ottavo comma del precedente articolo 15; i passaggi stessi saranno disposti secondo i medesimi criteri stabiliti per i trasferimenti ed i passaggi di cattedra, e successivamente ad essi, sulla base di graduatorie compilate secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione (allegato A – tabella A), con esclusione di quelli per esigenze di famiglia; è, altresì, esclusa la valutazione della continuità legata alla scuola di precedente titolarità del personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerario.

9. Successivamente alle categorie di personale individuate dal precedente articolo 7, primo comma, punto I), e prioritariamente al personale di cui al punto VII) del medesimo articolo, hanno titolo alla precedenza nelle operazioni di passaggio di ruolo, per le classi di concorso per le quali sono in possesso dell'abilitazione, i docenti provenienti da

classi di concorso soppresse o che presentano situazioni di soprannumerarietà accertata numericamente come tale all'inizio delle operazioni di mobilità nei limiti del riassorbimento dell'esubero.

10. Il conseguimento del passaggio di ruolo comporta l'inquadramento in prova nel nuovo ruolo.

Art. 22 - effettuazione dei movimenti

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua nelle seguenti tre distinte fasi:

I^a fase comunale dei trasferimenti: movimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra istituzione scolastica nell'ambito del comune di titolarità e trasferimenti del personale titolare in altro comune, perché trasferito nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerario, che chiede di tornare all'istituzione scolastica o comune di precedente titolarità; a tale fase partecipa anche il personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I) del primo comma del precedente articolo 7;

II^a fase regionale dei trasferimenti: movimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quelli di titolarità, trasferimento da posti di sostegno a posti comuni e viceversa, movimenti del personale con sede provvisoria, nell'ambito della Regione;

III^a fase della mobilità professionale e territoriale: passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della Regione, trasferimenti e passaggi a scuole della Regione del personale non appartenente ai ruoli regionali.

Per le istituzioni scolastiche comprensive di scuola dell'infanzia e primaria, dalle quali dipendono scuole e plessi ubicati in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l'individuazione delle fasi dei movimenti è rappresentato, per tutte le scuole e plessi ricompresi nell'istituzione scolastica, dal comune dove è ubicata la sede centrale dell'istituzione stessa.

2. Le operazioni di cui alla **I^a fase** si svolgono secondo il seguente ordine:

- 1) trasferimenti a domanda dei docenti non vedenti e emodializzati indipendentemente dal comune o provincia di provenienza (sono compresi i trasferimenti da fuori Regione);
- 2) trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari nell'istituzione scolastica di precedente titolarità;
- 3) trasferimenti a domanda, nell'ambito del comune di titolarità, dei docenti aventi titolo alle precedenze di cui al punto III del primo comma del precedente articolo 7, con le priorità dallo stesso stabilite;
- 4) trasferimenti a domanda in istituzioni scolastiche del comune di titolarità. Nel corso di tali operazioni il trasferimento a domanda di un docente soprannumerario non può comportare il trasferimento d'ufficio fuori sede di altro docente che lo preceda nell'apposita graduatoria dei soprannumerari;
- 5) trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari nel comune di precedente titolarità;
- 6) trasferimenti d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda.

3. Le operazioni di cui alla **II^a fase** si svolgono secondo il seguente ordine:

- 1) trasferimenti d'ufficio in comune diverso da quello di titolarità dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta non hanno ottenuto il movimento a domanda;
- 2) trasferimenti a domanda, da fuori sede, degli insegnanti aventi titolo alle precedenze di cui al punto III) del primo comma del precedente articolo 7, con le priorità dallo stesso stabilite;
- 3) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) del primo comma del precedente articolo 7;
- 4) trasferimenti a domanda, da fuori sede, degli insegnanti aventi titolo alla precedenza di cui al punto VI) del primo comma del precedente articolo 7 (beneficiari della legge n. 100/87);
- 5) trasferimento a domanda, da fuori sede, degli insegnanti aventi titolo alla precedenza di cui al punto VIII) del primo comma del precedente articolo 7;
- 6) trasferimenti a domanda da fuori sede nell'ambito della Regione, compresi quelli dei docenti privi della sede, e trasferimenti a domanda da posti di sostegno a posti comuni;
- 7) trasferimenti a domanda da posti comuni a posti di sostegno;
- 8) trasferimenti d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse con priorità per quelli cessati dal collocamento fuori ruolo.

4. Le operazioni di cui alla **III^a fase** si svolgono secondo il seguente ordine:

A) Mobilità professionale regionale

- 1) passaggi di cattedra dei docenti non vedenti e emodializzati titolari nella Regione;
- 2) passaggi di ruolo dei docenti non vedenti e emodializzati titolari nella Regione;
- 3) passaggi di cattedra dei docenti titolari nella Regione provenienti da classi di concorso soppresse o con situazione di soprannumerarietà nel limite del riassorbimento dell'esubero;

- 4) passaggi di ruolo dei docenti titolari nella Regione provenienti da classi di concorso soppresse o con situazione di soprannumerarietà nel limite del riassorbimento dell'esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria;
- 5) passaggi di cattedra dei docenti titolari nella Regione aventi titolo alla precedenza di cui al punto VII) del primo comma del precedente articolo 7 (utilizzati in classe di concorso diversa da quella di titolarità);
- 6) passaggi di ruolo dei docenti titolari nella Regione aventi titolo alla precedenza di cui al punto VII) del primo comma del precedente articolo 7 (utilizzati in classe di concorso diversa da quella di titolarità);
- 7) passaggi di cattedra dei docenti titolari nella Regione che non fruiscono di precedenza;
- 8) passaggi di ruolo dei docenti titolari nella Regione che non fruiscono di precedenza;

B) Trasferimenti e mobilità professionale da fuori Regione

- 1) trasferimenti a domanda da fuori Regione degli insegnanti aventi titolo alle precedenze di cui al punto III) del primo comma del precedente articolo 7, con le priorità dallo stesso stabilite;
- 2) trasferimenti a domanda da fuori Regione dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) del primo comma del precedente articolo 7;
- 3) trasferimenti a domanda da fuori Regione degli insegnanti aventi titolo alla precedenza di cui al punto VI) del primo comma del precedente articolo 7 (beneficiari della legge n. 100/87);
- 4) trasferimenti a domanda da fuori Regione degli insegnanti aventi titolo alla precedenza di cui al punto VIII) del primo comma del precedente articolo 7;
- 5) trasferimenti a domanda da fuori Regione dei docenti che non fruiscono di precedenza;
- 6) passaggi di cattedra e di ruolo da fuori Regione dei docenti non vedenti ed emodializzati;
- 7) passaggi di cattedra e di ruolo da fuori Regione dei docenti che non fruiscono di alcuna precedenza.

5. Nell'ambito di ciascuna delle fasi sopraindicate i movimenti verranno effettuati rispettando rigorosamente l'ordine di graduatoria di tutti gli aspiranti e le preferenze espresse nel modulo-domanda. A parità di punteggio e precedenza l'ordine è determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.

6. Per i trasferimenti d'ufficio relativi ai posti comuni e di sostegno dell'organico funzionale nella scuola dell'infanzia e primaria, ferma restando la titolarità sull'istituzione scolastica dei posti medesimi, si procederà all'individuazione dell'istituzione più vicina a quella di precedente titolarità facendo riferimento alla scuola sede delle rispettive istituzioni.

7. Compiuta ciascuna delle tre fasi, le operazioni devono essere riprese per assegnare i posti che si siano eventualmente resi vacanti per effetto dei movimenti disposti nelle fasi precedenti. Le tre fasi si succedono nuovamente, nel medesimo ordine, fino a quando non siano stati effettuati tutti i movimenti possibili.

8. Qualora in una qualsiasi fase del movimento si renda possibile assegnare l'insegnante, già trasferito in una precedente fase, ad altra istituzione scolastica o posto indicato come più gradito, in luogo del trasferimento già deliberato, si dispone quello per l'istituzione o posto più gradito.

9. Il trasferimento d'ufficio di cui al punto 1) della II^a fase sarà effettuato per un'istituzione scolastica del comune più vicino a quello di precedente titolarità. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della Regione, l'interessato sarà assegnato in soprannumero ad un posto dell'organico sede.

10. Il trasferimento d'ufficio dei docenti senza sede definitiva o di titolarità che non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse con la domanda di trasferimento sarà effettuato assegnando la prima sede disponibile in ambito regionale seguendo il criterio di viciniorietà a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa; qualora tale preferenza sia sinteticamente riferita alla Regione, si considera come comune di partenza il comune di Aosta. Si considera come comune di partenza il comune di Aosta anche nel caso in cui il docente non abbia presentato la domanda di trasferimento.

11. I docenti soprannumerari su posti di sostegno, qualora non possano essere trasferiti d'ufficio per carenza di posti di sostegno in tutte le istituzioni scolastiche della Regione, saranno assegnati definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza, a posti di tipo comune o, infine, in soprannumero ad un posto dell'organico sede. L'assegnazione a posti di tipo comune viene effettuata prioritariamente nel corso dei trasferimenti d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità (punto 6 della I^a fase) e, in subordine, nel corso dei trasferimenti d'ufficio di cui al punto 1) della II^a fase dei movimenti. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio; nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito dell'istituzione scolastica di precedente titolarità. Se trasferito in via definitiva a posto di tipo comune, il docente avrà diritto al rientro nella sede di titolarità ai sensi del precedente articolo 7, punti II e IV, esclusivamente per posto di sostegno.

CAPO III - RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA E RIAMMISSIONI IN SERVIZIO

Art. 23 - posti disponibili

1. Le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza, previste dall'art. 515 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, potranno essere disposte sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di trasferimento e passaggio fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato.

2. Le riammissioni in servizio, previste dall'art. 516 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, potranno essere disposte, dopo le operazioni di trasferimento, passaggio e restituzione al ruolo di provenienza, nei limiti del 10 per cento delle cattedre e posti assegnati, a norma del quarto comma del precedente articolo 15, al contingente riservato alla mobilità professionale e territoriale e solamente qualora l'intera disponibilità non si sia esaurita nel corso di tali operazioni.

3. Qualora i posti attribuiti ai trasferimenti da fuori Regione ed ai passaggi siano più di uno, ma meno di dieci, un posto potrà essere utilizzato per le operazioni di riammissione in servizio, a condizione che ne permanga la disponibilità dopo l'effettuazione di tali trasferimenti e passaggi e delle restituzioni al ruolo di provenienza.

4. Le operazioni di cui al presente capo saranno effettuate distintamente per le singole classi di concorso e per le singole tipologie di posto (comune o sostegno).

5. I provvedimenti relativi alle operazioni di cui al presente articolo saranno adottati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto dei trasferimenti e dei passaggi di cui al precedente articolo 12, comma 5.

6. La riammissione in servizio nelle istituzioni scolastiche della Regione può essere disposta esclusivamente nei confronti del personale che apparteneva, all'atto della cessazione dal servizio, ai ruoli regionali istituiti con il D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

Art. 24 - presentazione delle domande

1. La domanda di restituzione al ruolo di provenienza, redatta in carta semplice, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le indicazioni relative al ruolo, alla classe di concorso ed alla sede di attuale titolarità.

2. La domanda di riammissione in servizio, redatta in carta legale, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le indicazioni relative alla sede di titolarità, al ruolo ed alla classe di concorso di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, nonché l'indicazione della causa della cessazione stessa.

3. Nelle predette istanze dovranno essere esplicitamente indicati ed eventualmente documentati i motivi per i quali viene richiesta la restituzione o la riammissione.

4. Nelle suddette domande gli interessati dovranno, inoltre, elencare, in stretto ordine di preferenza, le sedi alle quali desiderano essere assegnati in caso di accoglimento delle domande stesse precisando, altresì, il proprio assenso o diniego ad accettare un'assegnazione d'ufficio in caso di indisponibilità delle sedi richieste.

5. Le domande, redatte nei modi sopraindicati, dovranno essere trasmesse direttamente al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il **20 marzo 2009**.

PERSONALE EDUCATIVO

TITOLO II

Art. 25 - disposizioni generali

1. I trasferimenti e i passaggi del personale educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta sono disciplinati, salvo per quanto disposto dai successivi articoli del presente contratto, dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo statale per l'anno scolastico 2009/2010, sottoscritto il 12.2.2009, nonché nell'O.M. 13.2.2009, n. 18.

2. I trasferimenti e i passaggi del personale educativo a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali potranno essere disposti solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

Art. 26 - modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di trasferimento e di passaggio devono essere inoltrate, con le modalità di cui all'art. 3 dell'O.M. n. 18/2009, al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta entro il **20 marzo 2009**.

Art. 27 - effettuazione dei movimenti e contenzioso

1. I trasferimenti e i passaggi del personale educativo saranno disposti dal Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta con le modalità di cui al sopracitato C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico ed all'O.M. 13.2.2009, n. 18.

2. Il movimento dei trasferimenti e passaggi sarà pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico entro il **5 giugno 2009** e sul sito Internet www.scuole.vda.it, con le modalità ed ai fini previsti dall'articolo 12, comma 5, del precedente Titolo I.

3. In materia di contenzioso si applicano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 13 del precedente Titolo I.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

TITOLO III

Art. 28 - disposizioni generali

1. La mobilità territoriale e quella intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 è disciplinata, salvo per quanto disposto dai successivi articoli del presente contratto, dall'articolo 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo statale per l'anno scolastico 2009/2010, sottoscritto il 12.2.2009, nonché dalle specifiche disposizioni attuative diramate con apposita Ordinanza Ministeriale.

2. La mobilità prevista dal precedente primo comma degli insegnanti di religione cattolica non appartenenti ai ruoli regionali potrà essere disposta solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

Art. 29 - modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica appartenenti alla diocesi di Aosta e quelle di mobilità territoriale ed intersettoriale degli insegnanti di religione cattolica appartenenti a diocesi diverse da quella di Aosta, devono essere inoltrate al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta con le modalità e nei termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale di cui al primo comma del precedente articolo 28.

Art. 30 - effettuazione dei movimenti e contenzioso

1. La mobilità territoriale e intersettoriale di cui al precedente articolo 29 sarà disposta dal Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta con le modalità previste dal sopracitato articolo 37bis del C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico e dall'Ordinanza Ministeriale di cui al primo comma del precedente articolo 28.

2. Il decreto relativo alla suddetta mobilità sarà pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico entro il **5 giugno 2009** e sul sito Internet www.scuole.vda.it, con le modalità ed ai fini previsti dall'articolo 12, comma 5, del precedente Titolo I. Il decreto medesimo sarà, inoltre, trasmesso alla diocesi di Aosta e, per quanto riguarda la mobilità degli insegnanti di religione cattolica provenienti dai ruoli statali, alla diocesi di provenienza.

3. In materia di contenzioso si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 13 del precedente Titolo I.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

GERBAZ Claudio	Direttore della Direzione Personale Scolastico
GREGORI Clarissa	Capo Servizio del Servizio Gestione del Personale
QUATTRIN Monica	Funzionario della Direzione Personale Scolastico

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

DE LUCA Mauro	F.L.C. C.G.I.L.
DEME' Alessia	S.A.V.T. – Ecole
FOSSON Corrado	SI.NA.SC.EL. – C.I.S.L.
MONZEGLIO Piero	S.I.S.M. – C.I.S.L.
FLORIO Maria Grazia	S.N.A.L.S.